



4. IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

L'ultimo Rapporto governativo al Comitato ONU³⁷ affermava che: *“L'esercizio dei diritti di associazione e di riunione pacifica non subisce limitazioni particolari quando si tratti di minori. Si tratta di diritti riconosciuti a ogni cittadino, senza distinzioni d'età, salve le necessarie cautele imposte dall'esigenza di tutelare l'incolumità e sicurezza in considerazione dei luoghi in cui si possono manifestare tali forme di libertà e salvi i divieti sanciti dal legislatore”*³⁸.

In Italia, l'art. 18 della Costituzione riconosce la libertà di associazione per tutti, ma per i minorenni alcune norme civilistiche ne limitano l'attuazione: è infatti riconosciuto il diritto di **prendere parte** ad associazioni, ma si riscontra la concreta difficoltà di dare vita e partecipare in pieno a organizzazioni formalmente costituite. Infatti, mentre la **capacità giuridica**³⁹ (idoneità di un soggetto alla titolarità di diritti e di doveri) si acquista con la nascita, la **capacità di agire**⁴⁰ (idoneità di un soggetto a compiere validamente da sé atti giuridici che consentano di esercitare o acquisire diritti o di assumere obblighi giuridici) si acquista in via generale con la maggiore età; da ciò deriva la problematicità, per i minorenni, a compiere atti a cui corrispondano obblighi verso terzi: ad esempio, la partecipazione all'Atto Costitutivo/Statuto di un'associazione o la rappresentanza esterna. Più precisamente, si tratta di atti non nulli in se stessi, ma annullabili in sede giudiziaria, così come, a norma dell'art. 1425⁴¹ c.c., sarebbe annullabile qualsiasi obbligazione contratta in nome e per conto dell'associazione, quale ad

esempio la sottoscrizione di contratti anche di locazione o per le utenze delle sedi.

In aggiunta a quanto sopra, si sottolinea come numerose difficoltà si riferiscano a *prassi* consolidate che *“danno per scontato”* che i minorenni non possano avere gli stessi diritti dei maggiorenni nella vita interna di un'associazione, e che non si possano trovare forme diverse per le situazioni di rappresentanza esterna. Nel primo caso, le norme non assumono direttamente come “non validi” gli atti associativi interni compiuti da minorenni, ma solo come “annullabili”, e quindi non verrebbero lesi i diritti di altri soci nel considerare validi tali atti, qualora il contratto associativo lo prevedesse. Nel secondo caso – della rappresentanza esterna – vi sono soluzioni di tutoraggio da parte di adulti ammesse “in vece” dei minorenni. In entrambi i casi, i limiti derivanti dalle norme civilistiche non possono comportare direttamente l'impossibilità di esigere il diritto costituzionale di associazione.

Come sottolineato dal Gruppo CRC⁴², tutto ciò ostacola la costituzione di associazioni di minorenni – le *Child Led Organization (CLO)*⁴³ – di cui infatti non si ha traccia in Italia, al di là delle associazioni studentesche.

Negli ultimi anni non vi sono state variazioni, nonostante numerose Raccomandazioni⁴⁴ e nonostante l'ISTAT indichi flessioni progressive della partecipazione sociale dei minorenni⁴⁵. Da una raccolta informativa interna alle associazioni del Gruppo CRC del 2014, si rilevano alcune buone prassi di accesso dei minorenni alla vita associativa: come il coinvolgimento nella programmazione/gestione di attività; i

³⁷ Cfr. www.gruppocrc.net/IMG/pdf/2_rapporto_onu.pdf.

³⁸ Cfr.

www.gruppocrc.net/IMG/pdf/3_4_rapporto_Governo_convenzione_Onu_0-3.pdf.

³⁹ Art. 1 c.c.

⁴⁰ Art. 2 c.c.

⁴¹ Art. 1425 c.c.: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare”.

⁴² Cfr. <http://www.gruppocrc.net/II-diritto-alla-liberta-di-associazione>.

⁴³ Cfr.

http://www.unicef.org/adolescence/cypguide/index_child_led.html.

⁴⁴ Oltre a quelle del Gruppo CRC, si vedano anche i Commenti Generali n. 12 e 13 del Comitato ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11), le Raccomandazioni sul “riconoscimento legale” delle CLO, dell'incontro internazionale del 2009, in occasione del 20° anniversario della CRC (www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/20th/RecommendationsCRC20.doc).

⁴⁵ Dati riferiti ai 14/17 anni, nel periodo 1993-2013: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIP_SOCIALE.



momenti strutturati di ascolto e coinvolgimento nelle decisioni. Il diritto ad aggregarsi è riconosciuto e generalmente facilitato, attraverso *setting* che promuovono reti amicali, il confronto e la decisione in gruppo. Si rilevano inoltre focus formativi per adulti sull'ascolto attivo dei minorenni⁴⁶. Oltre a ciò, per alcune associazioni, la partecipazione di bambini/e e ragazzi/e è elemento centrale dell'azione educativa⁴⁷. Vi sono però differenze di status tra maggiorenni e minorenni, non essendo ai secondi in generale riconosciuto il diritto di elettorato attivo e/o passivo⁴⁸, tranne nel caso in cui gli adulti, associandosi, ammettano esplicitamente pari diritti e doveri di maggiorenni e minorenni nella vita interna dell'associazione. Per ciò che attiene la rappresentanza esterna, invece, si prevedono soltanto strumenti di tutoraggio da parte dei maggiorenni⁴⁹.

Nel 2014, il Governo Italiano ha dato il via alla legge delega di Riforma del Terzo Settore⁵⁰, il cui iter parlamentare è terminato nel marzo 2015⁵¹ aprendo la strada ai decreti legislativi. Alcune organizzazioni di Terzo Settore hanno proposto nel maggio 2014 a Governo, Parlamento e Forum del Terzo Settore di considerare il tema del pieno esercizio del diritto di associazione per i minorenni⁵². Tali proposte sono entrate in un primo tempo a far parte delle istanze del Forum del Terzo Settore⁵³, ma successivamente da esso stesso non più considerate tra gli emendamenti presentati al Parlamento⁵⁴. Dal

marzo 2015, il testo legislativo è pronto nei suoi aspetti generali e ribadisce l'impegno a *"riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione"*⁵⁵. Tuttavia, l'esperienza insegna che non è sufficiente il richiamo generale ai principi costituzionali, perché essi valgano "anche" per i minorenni. Questo diritto è quindi ancora ampiamente sottovalutato, nonostante diverse ricerche dimostrino il suo valore formativo nell'acquisizione di *life-skills*⁵⁶. Per tale ragione è importante proseguire con la sensibilizzazione in sede parlamentare per gli aspetti legislativi, in sede governativa per i decreti legislativi della Riforma del Terzo Settore, e con le rappresentanze di Terzo Settore per trovare soluzioni che consentano di garantire l'esercizio di questo diritto ai minorenni.

⁴⁶ Moduli sull'ascolto e la partecipazione nei percorsi formativi di Agesci, Arciragazzi, Csi, Uisp.

⁴⁷ Come, ad esempio, per l'Agesci e l'Arciragazzi.

⁴⁸ Si veda come in Agesci (www.agesci.org) la distinzione, anche ai fini dell'elettorato, non sia tra maggiorenni e minorenni, ma tra "soci adulti" che svolgono il servizio educativo e "soci giovani", cioè bambini, ragazzi e giovani 8-21 anni che vivono l'esperienza di crescita nello scautismo (artt. 4, 5 e 6 dello Statuto).

⁴⁹ Cfr. lo Statuto Arciragazzi che garantisce la pari dignità associativa di minorenni e maggiorenni e l'elettorato sia attivo che passivo a prescindere dall'età; in questo secondo caso, e per tutti gli atti in cui la legge non prevede la possibilità di assunzione di ruolo formale da parte di minorenni, i soci adulti possono svolgere azioni di tutoraggio (cfr. art. 20 Statuto Nazionale Arciragazzi: www.arciragazzi.it/chi-siamo/).

⁵⁰ DDL. 2617 del 22 agosto 2014:

www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0024380.pdf.

⁵¹ Per l'aggiornamento periodico:

www.forumterzosettore.it/tag/lavoltabuona/.

⁵² Si veda la proposta di Arciragazzi:

www.arciragazzi.it/notizie/diritto-di-associazione-per-tutti-anche-per-i-minorenni/; proposta ripresa anche da alcuni canali di informazione di settore, tra cui: www.vita.it/it/article/2014/05/26/nel-segno-dei-diritti-le-proposte-di-sos-villaggidei-bambini/127051/.

⁵³ Punto 4.2, comma 6 del Documento del Forum Nazionale del Terzo Settore, maggio 2014:

www.forumterzosettore.it/2014/06/12/riformadel-terzo-settore-il-documento-del-forum-nazionale/.

⁵⁴ Cfr. www.forumterzosettore.it/2014/11/10/il-forum-terzo-settore-alparlamento-bene-il-ddl-di-riforma-del-terzo-settore-ma-piu-equilibrio/.

⁵⁵ Art. 1, comma 'a' del DDL. 2617 del 22 agosto 2014.

⁵⁶ Ricerca del 2011: "FTP: Forme in Trasformazione della Partecipazione" (cfr. www.cevas.it/partecipazione-giovani-cittadinanza.html).



Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. **Al Governo e al Parlamento**, di considerare, nell'iter della legge delega di Riforma del Terzo Settore e/o, con provvedimenti di chiarimento, il diritto di associazione per i minorenni e i dispositivi per assicurarne l'esercizio;
2. **Alla Presidenza del Consiglio**, di considerare nei **Livelli Essenziali** per i minorenni il loro diritto di associazione, al fine di consentire la nascita delle *Child Led Organization*;
3. **All'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**, di prevedere per il prossimo **Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza** lo sviluppo/ assunzione di azioni normative e/o di dispositivi per garantire l'esercizio del diritto di associazione.